



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del reg.	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N.1848/2016 DEL 21/06/2016.
Data 30/12/2016	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leopardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 15 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1848/16 del 21/06/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 17 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1848/16 del 21/06/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1848/16 del 21/06/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza del Tribunale di Messina n. 1848 del 21/06/16

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- L'Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l., in virtù di decreto ingiuntivo n. 134/2012 del Tribunale di Barcellona P.G. del 03/05/2012 di €. 13.626,66, emesso nei confronti della Messinambiente, non opposto, notificava al Comune di Taormina in data 24/10/2012 atto di pignoramento presso terzi con cui pignorava sino alla concorrenza di €. 24.069,37 tutte le somme dovute dal Comune di Taormina a Messinambiente; all'udienza tenuta dal giudice dell'esecuzione il 14/03/2013, non comparivano né il debitore, né il terzo; su richiesta del debitore veniva disposto di procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo;
- Con citazione notificata il 13/05/2013, la ditta Autotrasporti F.lli Saccà srl formulava le domande di accertamento dell'obbligo del terzo;
- Il Comune di Taormina con nota n. 11392 del 03/06/2016, trasmetteva nota con cui dichiarava che la somma di € 24.069,37 dovuta alla società Messinambiente, era stata accantonata;
- Con sentenza n. 1848 del 21/06/2016, depositata il 22/06/2016 e notificata al Comune di Taormina il 19/07/2016, il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, ha accolto la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dalla società Autotrasporti F.lli Saccà srl e, per l'effetto, ha dichiarato che il Comune di Taormina è debitore di Messinambiente S.p.A. della somma di €. 24.079,37 in riferimento alla quale, per la prosecuzione della procedura esecutiva, è stata fissata l'udienza del 06/02/2017 ai fini della assegnazione della somma pignorata; ha condannato lo stesso Comune al pagamento delle spese di giudizio che ha liquidato in €. 297,00 per esborsi, 5.125,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza

finanziarla che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese” – tra l’altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 6.961,50, a titolo di spese di giudizio in favore dell’ Autotrasporti F.lli Saccà srl; così suddiviso:

onorario	€.	5.125,00
spese forf. 15%	€.	768,75
cpa 4%	€.	4235,75
iva 22%	€	535,00
esborsi .	€.	297,00
totale	€.	6.961,50



VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 6.961,50 in favore dell’ Autotrasporti F.lli Saccà srl con sede in via B.Croce n. 15, Barcellona Pozzo di Gotto, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1848 del 21/06/2016 depositata il 22/06/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 6.961,50 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.


Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Sciacella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC. 2016


Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



MISSIONE 01
PROGRAMMA 011
MACROAGGREGATO 1.10
PRENT. 27/2017

Avv. ALESSANDRA PROCESSO
Via C. Baccini, 22P
98123 MESSINA

Sentenza n. 1848/2016 pubbl. il 21/06/2016
RG n. 90000317/2013
Repert. n. 2403/2016 del 22/06/2016

COPIA

All'udienza del 21.6.2016, Il g.o.p. invita parte attrice alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni. L'avv. Alessandra Processo discute e conclude, insistendo nelle proprie domande e difese. La causa è posta in decisione ed il G.O.P. si ritira in camera di consiglio. Alle ore 13,50 rientra in aula e da lettura delle seguente

N. 90000317/2013 R.G.

COMUNE DI TAORMINA
19 LUG. 2016
PROI. 12536



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

Sent. N° 1848/16
Cau. N° 4531/16
Rep. N° 2403/16
RG N° 90000317/13

Il G.O.P. dott. Pietro Rosso,
ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa vertente

TRA

Autotrasporti F.lli Saccà s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in
Barcellona Pozzo di Gotto con l'avv. Alessandra Processo;

ATTORE

E

- Comune di Taormina, in persona del Sindaco e lelegale rappresentante *pro tempore*;
- Messinambiente in persona del legale rappresentante *pro tempore* s.p.a.;

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: accertamento dell'obbligo del terzo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da scritti introduttivi.

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Taormina in persona del Sindaco e rappresentante legale *pro tempore* e della Messinambiente in persona del legale rappresentante *pro tempore* s.p.a., benchè regolarmente citati non sono comparsi.

L'Autotrasporti F.lli Saccà s.r.l. in virtù di decreto ingiuntivo n. 134/2012 del Tribunale di Barcellona P.G. del 3.5.2012 di € 13.626,66, non opposto, pignorava sino alla concorrenza di € 24.069,37 tutte le somme a questa dovute dal Comune di Taormina.

All'udienza, tenuta dal giudice dell'esecuzione il 14.3.2013, non comparivano né il debitore, né il terzo; su richiesta del creditore, veniva disposto di procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo.

Sentenza n. 1848/2016 pubbl. il 21/06/2

RG n. 90000317/2

Repert. n. 2403/2016 del 22/06/2

Veniva così iscritto il presente giudizio, con citazione notificata il 13/5/2013, nel quale il creditore-attore ha formulato le domande di accertamento sia contro il debitore che contro il terzo, nessuno dei quali si è costituito.

All'esito dell'udienza del 28.11.2013 questo Tribunale ordinava al Comune di Taormina e alla società debitrice l'esibizione e la produzione di copia delle fatture emesse con attestazione del debito del Comune nei confronti di Messinambiente s.p.a., nonché documentazione contabile dalla quale potesse risultare l'esistenza del debito del terzo pignorato.

Notificato detto provvedimento, entrambi i convenuti disattendevano l'ordine di esibizione e pertanto, con ordinanza dell'1.2.2016 veniva disposto interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Taormina e del legale rappresentante di Messinambiente s.p.a.. Nelle more il Comune di Taormina recapitava mediante pec (3.6.2016) al legale di parte attrice la nota n. 11392 del 3 giugno 2016 del seguente tenore: "Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria; Visti gli atti d'Ufficio Dichiaro che la predetta somma di € 24.069,37 è stata accantonata..."

Va rilevato che all'udienza fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio (interrogatorio formale) il Sindaco del Comune di Taormina non si presentava, al pari del legale rappresentante di Messinambiente s.p.a.

La domanda è fondata, ed il terzo va dichiarato debitore delle somme dovute nei confronti dell'originario debitore esecutato.

La norma attraverso cui si può pervenire ad una simile conclusione è costituita in primo luogo dal combinato-disposto degli artt. 548 e 232 c.p.c.: <<se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione di cui all'art. 232 primo comma>>; e cioè, <<se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio>>.

Si è affermato che non basta il mero fatto della mancata dichiarazione per consentire l'esercizio del potere discrezionale del giudice, ma occorre la correlazione con ogni altro elemento di prova e, ovviamente, motivazione adeguata.

Sulla c.d. *ficta confessio* v'è giurisprudenza copiosa e anche recente, secondo cui essa non è conseguenza automatica e indefettibile della mancata comparizione, dovendosi valutare il fatto alla luce del complesso di altre prove acquisite in giudizio, e di ogni altra circostanza.

Il convincimento di questo Giudice è di ritenere ammessi i fatti dedotti sia perché non è stato reso l'interrogatorio, ma soprattutto per la dichiarazione pervenuta mediante pec, dalla quale si evince -con effetto confessorio- l'esistenza del debito da parte del Comune di Taormina nei confronti di Messinambiente s.p.a..

Per tutti i motivi sin qui esposti, la domanda va accolta nei termini in cui essa è stata formulata sia in citazione, che all'udienza di precisazione delle conclusioni; e cioè che il Comune di Taormina è debitore nei confronti di Messinambiente s.p.a. della somma di € 24.069,37, somma accantonata ai fini delle successiva assegnazione alla Società attrice.

Sentenza n. 1848/2016 pubbl. il 21/06/2016
RG n. 90000317/2013
Repert. n. 2403/2016 del 22/06/2016

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota, nella misura indicata in dispositivo, mentre le spese della procedura di pignoramento presso terzi non potranno essere liquidate che dal giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

il G.O.P. dott. Pietro Rosso, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo proposta dal Autotrasporti F.Ili Saccà s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e per l'effetto dichiara che il Comune di Taormina, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, è debitore di Messinambiente s.p.a. della somma di € 24.079,37;
- 2) condanna il Comune di Taormina in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* alla rifusione, in favore dell'Autotrasporti F.Ili Saccà s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del presente giudizio di cognizione, che liquida in € 297,00 per esborsi, € 5.125,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15,00 %, IVA e CPA come per legge.

Messina 21 giugno 2016

IL G.O.P.

Dott. Pietro Rosso


dott. Pietro Rosso

Deposizione a carico di: 22/6/16

[Signature]

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto, Avv. Alessandra Processo, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., rilasciata in data 5.11.2008, previa iscrizione al n. 45 del mio cronologico, ho notificato per conto della Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l. con sede legale in Barcellona P.G., Via Benedetto Croce, is. 117, P.Iva 01332950839, la superiore sentenza n. 1848/2016 resa dal Tribunale di Messina in data 21.06.2016 in esito al giudizio iscritto al n. 90000317/2013 R.G., al COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, Corso Umberto, 217, mediante spedizione di copia conforme all'originale, spedita in forma esecutiva, a mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76345346418-8, spedita dall'Ufficio postale di Messina, Ag. n.5, in data corrispondente a quella del timbro postale.




Avv. Alessandra Processo

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO



Sterrantino Rosaria

IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____ 3 n DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



